

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1999

del 12-11-2021

O G G E T T O

Approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Proponente: UOC Affari Generali

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2208

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

Le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati, al fine di reperire risorse economiche e patrimoniali indirizzate al miglioramento dei servizi prestati all'utenza, a realizzare maggiori economie, nonché a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997 e fermo restando il rispetto dei vincoli stabiliti in materia di sponsorizzazioni dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016.

Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto atipico, a titolo oneroso, con il quale l'Azienda ULSS si obbliga a fornire, nell'ambito di iniziative istituzionali, prestazioni accessorie di veicolazione del logo/nome/segno distintivo di soggetti terzi, i quali si obbligano a pagare un corrispettivo a fronte dell'associazione della propria immagine all'iniziativa del soggetto sponsorizzato.

Le suddette iniziative di sponsorizzazione devono essere sempre dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata e comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti, in conformità ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, prevenzione della corruzione e proporzionalità.

Ad oggi, la materia in rilievo è stata disciplinata dal Regolamento adottato dalla disciolta Azienda ULSS 5 "Ovest Vicentino", assunto con deliberazione n. 681 del 28.12.2006, e ciò in forza di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1 del 12.01.2017, circa l'efficacia dei provvedimenti delle Aziende confluite nell'AULSS sanitaria di nuova istituzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, è comunque opportuno aggiornare la disciplina delle sponsorizzazioni alla nuova realtà organizzativa dell'Azienda, attraverso l'adozione di specifico Regolamento che assicuri il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il "Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare il Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
3. di prescrivere che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on- line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Finalità**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Scelta dello Sponsor**
- Art. 5 Proposte di sponsorizzazione**
- Art. 6 Il contratto di sponsorizzazione**
- Art. 7 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali**
- Art. 8 Casi di esclusione delle sponsorizzazioni**
- Art. 9 Tutela dei marchi**
- Art. 10 Risoluzione**
- Art. 11 Trattamento dei dati personali**
- Art. 12 Trasparenza**
- Art. 13 Norma finale**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure da seguire per una corretta gestione delle proposte di sponsorizzazione provenienti da soggetti terzi a favore di iniziative istituzionali promosse dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, in ottemperanza dell'art. 43 della L. 449/1997, dell'art. 30 della L. 488/1998 che integra l'art. 28, comma 2, della L. 448/1998, dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione e della normativa vigente in materia.

Art. 2 Finalità

Le attività di sponsorizzazione sono dirette a reperire risorse economiche e patrimoniali da destinare al miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati alla collettività degli utenti, sostenere lo sviluppo di progettualità e iniziative innovative, favorire e promuovere l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, in conformità ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, prevenzione della corruzione e proporzionalità.

I contratti di sponsorizzazione devono essere strumentali alla realizzazione di interessi pubblici, dovendo escludere qualsiasi forma, anche potenziale, di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

La sponsorizzazione può prevedere la copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Contratto di sponsorizzazione: il contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale l'Azienda ULSS n. 8 Berica (soggetto sponsorizzato) - di seguito per brevità denominata Azienda - si impegna ad offrire spazi di veicolazione del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio distintivi) di un soggetto terzo (sponsor), entro appositi e predefiniti spazi pubblicitari, a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi;

Sponsee (o soggetto sponsorizzato): l'Azienda ULSS n.8 Berica, che a fronte di benefici economici apportati dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, rende la prestazione consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor;

Sponsor: qualsiasi soggetto privato che fornisca finanziamenti, risorse o servizi mediante la stipula di un contratto a titolo oneroso, in cambio di pubblicità o attività promozionali;

Manifestazione di interesse: comunicazione all'Azienda, da parte di terzi, della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;

Spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dell'azienda per la pubblicità dello sponsor;

Sponsorizzazione pura (o di puro finanziamento): erogazione di un contributo di denaro.

Sponsorizzazione tecnica: progettazione e realizzazione di lavori, servizi, forniture a cura e spese dello sponsor.

Art. 4 Scelta dello Sponsor

L'individuazione dello sponsor è effettuata, di norma, mediante procedura selettiva, preceduta dalla pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, di apposito Avviso sul sito aziendale, contenente l'oggetto e/o l'iniziativa/e da sponsorizzare, nonché le modalità e i termini entro i quali manifestare interesse ad attivare contratti di sponsorizzazione.

Ove l'Azienda lo ritenga opportuno, all'avviso di sponsorizzazione può essere data ulteriore visibilità con pubblicazione anche in forme o sedi ulteriori, attraverso comunicazioni dirette a specifiche categorie di soggetti terzi potenzialmente interessati o attraverso comunicazioni a mezzo stampa o in altre forme ritenute di volta in volta più efficaci ed opportune per una più ampia partecipazione.

L'avviso di sponsorizzazione, di cui al precedente comma, deve contenere in particolare i seguenti dati:

- a) L'oggetto del contratto di sponsorizzazione, se sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento, e i conseguenti obblighi dello sponsor;
- b) La determinazione degli spazi e dei luoghi utilizzabili e la durata del periodo di utilizzo da parte dello sponsor;
- c) Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse nonché i criteri di selezione delle stesse.

La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura dei soggetti terzi, deve essere redatta in forma scritta, utilizzando l'apposita documentazione pubblicata sul sito internet aziendale e deve, di regola, indicare:

- a) L'iniziativa che si intende sponsorizzare;
- b) Gli spazi pubblicitari di interesse nell'ambito delle opportunità offerte dall'Azienda;
- c) L'accettazione delle condizioni previste dall'avviso di sponsorizzazione e delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente in materia;
- d) Il corrispettivo della sponsorizzazione;
- e) Specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste nell'avviso;
- f) L'impegno a sottoscrivere apposito contratto di sponsorizzazione.

Le offerte di sponsorizzazione pervenute in relazione a ciascun specifico Avviso sono istruite e valutate dalla UOC Affari Generali, previo parere obbligatorio e vincolante di un'apposita Commissione di Valutazione la cui composizione è determinata con delibera del Direttore Generale in sede di approvazione dell'Avviso.

L'Avviso di sponsorizzazione può prevedere che più soggetti siano ammessi a concorrere congiuntamente per ciascun progetto/iniziativa da sponsorizzare.

In caso di candidature plurime riferite alla stessa iniziativa da sponsor incompatibili tra loro (es. in regime di concorrenza), la Commissione, incaricata della valutazione delle manifestazioni di interesse, seleziona lo sponsor, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, sulla base di parametri di valutazione determinati in riferimento a ciascuna specifica iniziativa da sponsorizzare nonché in ragione della maggiore utilità economica per l'Azienda.

Nel caso in cui l'oggetto della sponsorizzazione consista in beni e/o servizi di modesto valore, non superiore a € 5.000,00, l'Azienda può rivolgersi direttamente allo sponsor disponibile, derogando a quanto previsto dalla procedura sopra descritta.

Al termine della valutazione delle offerte, con Deliberazione del Direttore Generale l'Azienda approva lo schema di contratto con lo sponsor, previa comunicazione a quest'ultimo, a cura della UOC Affari Generali, dell'esito della procedura di selezione.

Art. 5 Proposte di sponsorizzazione

La sponsorizzazione può essere, altresì, attivata su proposta spontanea da parte di soggetti terzi, da presentarsi all'Ufficio Protocollo aziendale.

Qualora un soggetto faccia pervenire spontaneamente una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di un determinato progetto o evento, l'Azienda valuta prioritariamente l'opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi nonché alle prescrizioni del presente regolamento e predispone apposito Avviso al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

L'avviso di cui al paragrafo precedente dovrà prevedere come importo minimo richiesto per la sponsorizzazione quello offerto spontaneamente dal terzo proponente.

A seguito di pubblicazione dell'Avviso, l'originario promotore potrà adeguare la propria offerta di sponsorizzazione che, a parità di condizioni, risulterà aggiudicataria.

Art. 6 Il contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto tra l'Azienda e lo Sponsor, il quale deve contenere:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
- b) il diritto dello sponsor all'utilizzazione di uno spazio pubblicitario;
- c) la durata;
- d) il corrispettivo della sponsorizzazione;
- e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor, e le eventuali garanzie e responsabilità;
- f) le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.

Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale e dal legale rappresentante dello Sponsor.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai singoli contratti.

Art. 7. Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali

Le somme incassate dall'Azienda mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nell'avviso e definite nei singoli contratti.

Le somme eventualmente in parte non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento di altre iniziative aziendali di cui sarà data apposita rendicontazione.

L'Azienda provvede ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto.

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento delle imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti dalla legge e/o da regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Art. 8 Casi di esclusione delle sponsorizzazioni

Sono escluse le sponsorizzazioni nei seguenti luoghi:

- Interno dei reparti, sale operatorie e di rianimazione, stanze adibite alla degenza ed alla cura dei pazienti o a visite ambulatoriali (con esclusione delle sale di attesa), studi medici;
- Camere mortuarie e locali di servizio ad esse direttamente collegati e aperti al pubblico;
- Cappella e luoghi di culto;
- Auto/mezzi di rappresentanza o destinate allo svolgimento di compiti istituzionali;
- Aree particolari escluse su richiesta motivata delle Direzioni di Presidio o Distretto.

Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

- prodotti farmaceutici o presidi medico chirurgici;

- prodotti dannosi per la salute;
- servizi di onoranze funebri;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità che possa indurre comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza, l'ambiente e la salute (es. produzione o distribuzione di tabacco, sigarette elettroniche, prodotti alcolici, armi);
- gioco d'azzardo, scommesse, lotterie e simili;
- pubblicità di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi della dignità umana, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva altresì di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione ritenuta in conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ente, che possa arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda o del Servizio Sanitario o semplicemente si reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o opportunità.

Sono inoltre esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l'Azienda.

E' infine fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'Azienda, senza preventiva autorizzazione aziendale.

L'eventuale insorgenza di una causa di esclusione nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione dello stesso.

Art. 9 Tutela dei marchi

I singoli contratti di sponsorizzazione possono prevedere specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10 Risoluzione

In caso di mancato o parziale pagamento di quanto dovuto da parte dello Sponsor, di uso improprio del nome e del logo dell'Azienda, di danno all'immagine della stessa o di altro grave inadempimento, o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, l'Azienda risolve il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

I dati personali eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente Regolamento devono essere trattati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla Privacy n. 2016/679 ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 12 e ss. del Regolamento UE sopra citato.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 12 Trasparenza

Il presente regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013.

Art. 13 Norma finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.